



COMUNICATO UFFICIALE N. 136
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 75/AA, 76/AA, 77/AA, 78/AA, 79/AA e 80/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 156 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. NICO ZILLE e della società ASD SESTO BAGNAROLA avente ad oggetto la seguente condotta:

NICO ZILLE, allenatore della soc. ASD Sesto Bagnarola, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, art. 63, co. 1, NOIF, art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 1.1 lett. d) “Norme regolamentari per l'attività di base”, per aver espletato le funzioni di Dirigente Arbitro nella gara Sesto Bagnarola – Fiume Bannia del 14/05/2016, categoria Pulcini a 5 – 2007, Com. Prov. Friuli Venezia Giulia, Girone H, senza possederne i necessari requisiti, nonché per avere, nel corso di detta gara, vietato l'ingresso del Dirigente Accompagnatore della Società ospite ASD Comunale Fiume Bannia, signora Morettin Daniela, nello spogliatoio occupato dalla medesima società;

ASD SESTO BAGNAROLA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. NICO ZILLE e dal Sig. DANIELE GEROLIN, in qualità di Presidente della società ASD SESTO BAGNAROLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi uno (1) e giorni dieci (10) di squalifica per il Sig. NICO ZILLE e € 35,00 di ammenda per la società ASD SESTO BAGNAROLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1188 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ra Denise Maria CUPINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Denise Maria CUPINI, per la violazione di cui agli artt. art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto l'attività di allenatore in relazione alla gara Virtus Entella – Sampierdarena 1911 del 5/03/2016 valevole per il torneo Femminile Under 12, pur non essendo regolarmente tesserata per la società Sampierdarena 1911;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Denise Maria CUPINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per la Sig.ra Denise Maria CUPINI.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1243 pf 15-16 adottato nei confronti del Sig. SILVIO VOGLINO e della società U.S.D. LUSERNA avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIO VOGLINO, Presidente della società U.S.D. LUSERNA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. ed in relazione al CU n.° 1 della L.N.D., punto 14, alla voce "allenatori", per la stagione sportiva 2013/2014, pattuiva con il tecnico Claudio Stevanella un premio di tesseramento pari ad Euro 6.000,00 superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Allievi, il tutto senza provvedere al tesseramento del tecnico;

U.S.D. LUSERNA, per responsabilità diretta ed oggettiva, in quanto società alla quale apparteneva il VOGLINO al momento della consumazione delle sopracitate violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SILVIO VOGLINO e dal Sig. Marcello Bertin in qualità di legale rappresentante della società U.S.D. LUSERNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. SILVIO VOGLINO e dell'ammenda di € 200,00 per la società U.S.D. LUSERNA

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 213 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. ENRICO PREZIOSI e della società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO PREZIOSI, Presidente della Società Genoa Cricket and F.C. S.p.a. in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del C.G.S., per avere con le dichiarazioni proferite, gravemente offeso e contestato la competenza e la capacità professionale del Direttore della Gara Genoa-Pescara (LNP, Serie A) del 25/09/2016, Sig. Massimiliano Irrati, adombrando dubbi sulla imparzialità dello stesso e ipotizzando altresì comportamenti non obiettivi ma condizionati del medesimo e dei suoi collaboratori, ledendo in tal modo la professionalità e l'onorabilità dello stesso e di altri componenti della classe arbitrale;

GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Enrico Preziosi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ENRICO PREZIOSI e dalla società GENOA CRICKET and F.C. S.p.A. in nome dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante sig. Alessandro Zarbano;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. ENRICO PREZIOSI e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società GENOA CRICKET and F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1338 pf 15-16 adottato nei confronti del Sig. MARCO PALMERI avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO PALMERI, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto l'attività di allenatore della società A.S.D. NASITANA pur non essendo, all'epoca dello svolgimento delle gare NASITANA – TREESSE BROLO del 27/09/2015, MAMERTINA – NASITANA del 04/10/2015 e NASITANA – N.R. PATTI dell'11/10/2015, regolarmente tesserato per la società A.S.D. NASITANA, come da tabulato del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MARCO PALMERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. MARCO PALMERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1204 pf 15-16 adottato nei confronti dei Sig.ri DAMIANO MENICHELLI, GIANMARCO ZANDRI e della società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA avente ad oggetto la seguente condotta:

DAMIANO MENICHELLI, calciatore della società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver, al termine della partita ALBALONGA – TOR SAPIENZA del 1° maggio 2016 valevole per i play out del Campionato Allievi Regionali Elite, aggredito fisicamente con calci e pugni il calciatore della squadra avversaria Francesco DI BIAGI, tentando di colpire anche altri giocatori avversari;

GIANMARCO ZANDRI, calciatore della società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver, al termine della partita ALBALONGA – TOR SAPIENZA del 1° maggio 2016 valevole per i play out del Campionato Allievi Regionali Elite, aggredito fisicamente con calci e pugni il calciatore della squadra avversaria Francesco DI BIAGI;

A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA, per responsabilità oggettiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri DAMIANO MENICHELLI, GIANMARCO ZANDRI e ALTEMIZIO ARMENI in qualità di Presidente della società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. DAMIANO MENICHELLI, di 4 giornate di squalifica per il Sig. Gianmarco ZANDRI e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio